



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

CU n.78 del 17 marzo 2022

Riunione del 09/03/2022

38.21.22 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Occhionigro Marco

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

Con atto di deferimento n. 5/2021-2022 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Occhionigro Marco, per aver, in violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22 e 30 R.A.T., 74, 75 e 109 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2019/20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, e benché regolarmente tesserato con il sodalizio ASD Geda Volley Trani, mancato di aderire all'invito del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2021/22

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento trae origine dall'esposto del 23/08/2021 inviato alla Procura Federale dalla ASD Geda Volley Trani, con il quale veniva segnalato che



l'inculpato, non aveva risposto alla convocazione per sottoporsi a visita medica.

L'atleta inoltrava alla Procura Federale alcune deduzioni difensive nelle quali affermava di non praticare da tempo alcuno sport a livello agonistico e di aver comunicato alla società di non poter riprendere l'attività sportiva per motivi personali / lavorativi già dal Febbraio 2020 e successivamente anche a seguito della convocazione per Luglio 2021, ricevendo dal sodalizio in entrambi i casi la conferma di ignorare la raccomandata essendo la stessa un atto dovuto richiesto dalla federazione.

La Procura Federale, in base all'esposto ed ai documenti allegati a sostegno del medesimo, ritenuta comunque provata la responsabilità disciplinare dell'atleta, inviava il deferimento a questo Tribunale che fissava per la discussione l'udienza del 09/03/2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

Nessuno si collegava per l'inculpato.

Il sostituto procuratore federale Avv. Gentile illustrava il deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità dell'atleta e per l'irrogazione di adeguata sanzione (tre mesi di sospensione).

All'esito dell'udienza, letti gli atti, esaminati i documenti, udita la relazione della Procura, preso atto della memoria difensiva inoltrata dall'inculpato, il Tribunale dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare il collegio rileva come nell'esercizio dell'azione non erano stati rispettati i termini di cui all'art 49 del Regolamento giurisdizionale che al n. 4 prevede:

“Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una



memoria nei due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice.”

Nel caso di specie l'atto di conclusione delle indagini è datato 5 Ottobre 2021, il termine di giorni 7 per l'audizione o memorie concesso scadeva il 12 Ottobre 2021 e quindi l'atto di deferimento, che porta la data del 23 Novembre 2021, doveva invece essere emesso entro il 12 Novembre 2021 o entro il 20 Novembre 2021 se si fa riferimento alla data di ricezione della conclusione delle indagini.

Poiché il termine previsto dal richiamato articolo deve intendersi perentorio non potendo lo stesso definirsi endoprocessuale, va dichiarata prescritta l'azione della procura.

PQM

Il Tribunale dichiara il non luogo a procedere nei confronti dell'atleta Marco Occhionigro.

Roma lì 16 marzo 2022

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 17 marzo 2022